



Roma, 15 giugno 2011

Al Presidente della Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati
On.le Avv. Giulia Bongiorno

Ai Signori Onorevoli
Componenti la Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati

e, p.c.

Chiar.mo Prof.
Avv. Cesare Massimo Bianca
Presidente della Commissione ministeriale
per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche
concernenti la famiglia

Osservazioni e proposte di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale sul Testo unificato in materia di filiazione n. 2519C per l'audizione presso la Commissione Giustizia della Camera in data 15 giugno 2011.

Onorevole Signor Presidente, onorevoli componenti della Commissione Giustizia della Camera,

prima di tutto ringrazio per l'opportunità offerta a CamMiNo-Camera Minorile Nazionale di poter esprimere la propria opinione in relazione alla proposta di legge di cui al testo unificato n. 2519 C adottato dalla Commissione e relativo alla piena parificazione della condizione giuridica dei figli, indipendentemente dal vincolo giuridico o meno dei loro genitori.

Si tratta di una questione che la nostra associazione ritiene di massima rilevanza tanto che in numerosi editoriali e pubblicazioni (10 allegati) ha sottolineato che la distinzione tra figli legittimi e figli naturali è incostituzionale, costituisce un'odiosa sopravvivenza di una visione non più

condivisa dal comune sentire sociale, contrasta con il diritto europeo e con tutte le fonti sovranazionali.

La nostra associazione, con sede nazionale in Roma e 34 sedi sul territorio nazionale v. Brochure allegata), è un'associazione di avvocati che operano prevalentemente nell'ambito delle relazioni familiari i cui soci constatano quotidianamente come le discriminazioni nei confronti dei figli di genitori non coniugati siano inique, gravi, incomprensibili alle persone che sono portatrici di una nuova sensibilità peraltro sintonica con l'approccio della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: la prima, che più volte ha ribadito che *“la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione che richiama i genitori all'obbligo di responsabilità”*¹; la seconda, per la quale il diritto alla vita privata e familiare dei figli minori ex art. 8 della Convenzione di Roma (ora anche artt. 7 e 24 della Carta di Nizza), va tutelato in ogni caso e indipendentemente dal vincolo giuridico tra i genitori e, talvolta, anche del vincolo giuridico di filiazione².

Quindi non possiamo che condividere lo spirito delle plurime iniziative legislative, che trovano attuale sintesi nel Testo unificato n. 2519 C, raccomandando anzi che si pervenga al più presto all'auspicata riforma.

Ciò premesso, riteniamo utile esprimere alcune perplessità e/o suggerimenti in ragione anche dell'esperienza pluriennale e variegata nell'ambito della tutela dei diritti, in particolare dei soggetti vulnerabili, che ci proviene dal nostro agire professionale e rilevando che sussistono nel testo unificato alcune lacune o contraddizioni comunque facilmente e celermente emendabili.

1) Sulla metodologia.

¹ Corte Costituzionale, sentenza 5-13 maggio 1998 n. 166.

² Il principio della necessità della pari tutela della vita privata e familiare genitori/figli anche nelle cd. famiglie di fatto è molto risalente (CEDU, sent. 13 giugno 1979, ric. n. 6833/74, Marckx c. Belgio). Cfr. F. SUDRE, J.P. MARGUÉNARD, J. ANDIRANTSIMAZOVINA, A. GOUTTENOIRE, M. LEVINET, *Les grand arrêts de la Cour Européenne des Droits de l'Homme*, Parigi, 2003, 372. Cfr. CEDU sent. 12 gennaio 2010 def. 12 aprile 2010, A. W. Khan c. Regno Unito, nonché CEDU, sent. 1 giugno 2004 def. 1 settembre 2004, ric. n. 45582/99, Lebbink c. Paesi Bassi; CEDU, sent. 27 ottobre 1994, ric. n. 18535/91, Kroon e altri c. Paesi Bassi; CEDU, sent. 26 maggio 1994, ric. 16969/90, Keegan c. Irlanda; CEDU, sent. 13 gennaio 2004 def. 14 giugno 2004, ric. n. 36983/97, Haas c. Paesi Bassi; CEDU, sent. 03 ottobre 2000, ric. n. 28369/95, Camp e Bourimi c. Paesi Bassi.

La via prescelta per la riforma, ai sensi dell'art. 2 del Testo unificato, è quella della legge-delega al governo che è molto ampia e generale con l'indicazione di alcuni principi e criteri direttivi che, invece, in alcune proposte di legge cui pure il Testo unificato si riferisce, erano già contenuti con l'esplicita riformulazione di una serie di previsioni normative che potrebbero semplificare e accelerare il lavoro futuro. Ci riferiamo ad es. alla proposta di legge 3184 C che già contiene la proposta di modifica di vari previsioni codicistiche che ben potrebbero essere considerate per pervenire con celerità all'auspicata riforma.

2) Sul contenuto di alcune specifiche disposizioni del Testo Unificato.

Per quanto riguarda alcune specifiche disposizioni, segnaliamo quanto segue:

2.a: Necessaria modifica dell'art. 250 c.c., IV comma:

Il testo unificato propone la modifica dell'art. 250 c.c. solo relativamente all'età alla quale è richiesto il consenso del figlio che viene spostata a 14 anni. La modifica è opportuna ma insufficiente.

Una delle più rilevanti discriminazioni attualmente vigenti riguarda proprio il momento genetico dello *status filiationis*: è necessario il riconoscimento, che può essere effettuato dai due genitori anche disgiuntamente. Conseguentemente si può verificare che un genitore – statisticamente in misura nettamente prevalente è la madre – riconosca il figlio per primo. In tale caso l'altro genitore – il padre di solito – deve essere autorizzato per effettuare il secondo riconoscimento. Tale autorizzazione deve provenire dal genitore che ha già riconosciuto: se questi non autorizza, il secondo deve rivolgersi all'autorità giudiziaria. Ciò fino a che il figlio non compia nell'attuale previsione 16 anni (la proposta modifica dell'abbassamento di età a 14 anni è condivisibile), perché successivamente è invece il figlio che deve autorizzare il secondo riconoscimento.

- Il rifiuto è legittimo solo se motivato dall'interesse del figlio minore di età che costituisce sempre criterio determinante di giudizio: tale interesse va presunto in quanto ciascuno ha diritto a una genitorialità piena e non dimidiata che è funzionale al costruirsi anche dell'identità personale³. Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne (e con la proposta di riforma infraquattordicenne) costituisce un primario e personalissimo diritto soggettivo di questi, prima di tutto: inoltre è diritto anche del suo genitore che chiede di essere autorizzato al riconoscimento. La contrarietà all'interesse del minore va intesa nel senso precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che il secondo riconoscimento può essere sacrificato solo in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del

³ Cfr. Cass. civ. Sez. I, 03-02-2011, n. 2645; Cass. civ., Sez. I, del 03-11-2004 n. 21088; Cass. civ. Sez. I, 03-04-2003, n. 5115; Cass. civ. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2001, n. 6470.

diritto sacrificato, *‘ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psico-fisico’*⁴; questo il quadro normativo attualmente vigente come interpretato dalla giurisprudenza;

- Sul piano sociale, negli ultimi anni i costumi sono fortemente mutati e stanno ulteriormente modificandosi. La maternità al di fuori del matrimonio non è più avvertita come disvalore sociale ed, anzi, si assiste a un fenomeno inverso: di maternità scelte al di fuori di legami con il partner o della relazione episodica e funzionalizzata alla maternità e poi dismessa in quanto avvertita come inutile. Si assiste inoltre al fenomeno di crescente instabilità delle relazioni personali che danno luogo a filiazione: la relazione dismessa in quanto avvertita come non più funzionale al benessere personale spesso proprio della madre, appagata dalla maternità o da un nuovo partner, ha come conseguenza che questa avverta come estraneo dal proprio nucleo il padre biologico del figlio; questi, non più accettato relazionalmente, viene di conseguenza rifiutato giuridicamente per quanto riguarda il legame parentale con il figlio. L’autorizzazione al secondo riconoscimento viene rifiutata in nome di un preteso interesse del figlio a una stabilità che molte volte prescinde totalmente invece dal suo diritto a una genitorialità piena e non dimidiata.
- In questo quadro, in forza dell’attuale previsione normativa, della quale il Testo unificato non prevede la modifica, l’altro genitore deve adire l’Autorità giudiziaria, sottoporsi a un procedimento che può essere trascinato anche per i tre gradi di giudizio –e quindi per anni– con fini meramente dilatori. Il risultato è che intanto quel figlio minore di età cresce senza un genitore, o con un altro genitore (genitore sociale), con un altro cognome, quello dell’unico genitore che lo ha riconosciuto fino a che la sentenza autorizzativa al secondo riconoscimento non diviene definitiva (e ciò può avvenire dopo anni); impara eventualmente a riconoscere altri come genitore (il cd. genitore sociale); si chiede come mai non porti il di lui cognome o quello di coloro che, nati all’interno del nuovo nucleo, sente essere fratellini, ma che tali non sono.
- Quando finalmente il genitore ricorrente viene autorizzato al riconoscimento in via definitiva (la sentenza di I grado ovviamente non è immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.) il bambino è stato intanto deprivato per anni dell’apporto educativo, affettivo relazionale di questi; ha già costruito un proprio orizzonte di relazioni primarie, di punti di riferimento affettivi ed educativi e una prima propria identità, che va rivisitata e ricostruita. Si tratta infatti di inserire una nuova persona importante nella sua vita per diventare punto di

⁴ Cass. civ. Sez. I, 27-05-2008, n. 13830, conforme a Cass. civ. Sez. I, 03-11-2004, n. 21088, Cass. Sez. I, 11-02-2005, n. 2878, Cass. Civ., Sez. I, 16-11-2005, n. 23074. Cfr. altresì Cass. Civ. Sez. I, 08-08-2003, n. 11949; Sez. I, 22-10-2002, n. 14894; Cass. civ. Sez. I, 16-03-1999, n. 2338; Cass. civ. Sez. I, 26-11-1998, n. 12018; Cass. civ. Sez. I, 28-12-1994, n. 11263; Cass. civ. Sez. I, 05-02-1985, n. 790.

riferimento educativo e relazionale; in ogni caso gli anni di affetto e di apporto educativo perduti non sono in alcun modo recuperabili.

- Di fronte all'incremento di tali fenomeni escludenti e lesivi del diritto del minore alla genitorialità piena, la norma andrebbe rivisitata ribaltandone la prospettiva oggi adultocentrica: il secondo riconoscimento del figlio infraquattordicenne dovrebbe essere consentito salva opposizione del primo genitore nell'interesse del minore, da presentarsi all'Autorità Giudiziaria in un termine breve (30 gg.) dalla notizia della richiesta di secondo riconoscimento;
- è da riformulare anche l'attuale disciplina dell'ascolto del minore che l'art. 250 c.c. prevede debba essere 'in contraddittorio con il genitore che si oppone: si tratta di una previsione totalmente contraria a tutti i principi in materia di ascolto del minore. È necessario modificare la norma prevedendo – in sintonia con le più recenti previsioni anche sovranazionali – che sia sentito il minore che abbia compiuto i 12 anni o anche quello infradodicesimo, se dotato di capacità di discernimento, al fine di acquisirne l'opinione;
- è da prevedere, come espressamente affermato dalla Consulta nella sentenza n. 83/2011, che nei procedimenti ex art. 250 c.c. sia nominato un curatore al minore;
- dovrebbe essere prevista anche una possibilità di assunzione di provvedimenti d'urgenza al fine di consentire al minore di instaurare da subito rapporti con il genitore che richiede l'autorizzazione, se l'opposizione non è palesemente fondata.
- dovrebbe essere previsto che, nell'ambito dello stesso procedimento autorizzativo, il giudice assuma i provvedimenti relativi all'affidamento, al mantenimento e al cognome del figlio minore, in caso di rigetto dell'opposizione infondata. Altrimenti sono poi necessari altri due procedimenti per garantire al figlio un'identità relazionale e sociale piena, con irragionevole dilatazione di tempi e di costi, contraria a ogni principio in materia di tutela di figli minori (v. Conv. di Strasburgo rat. L. 77/2003, art. 6 e giurisprudenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)⁵.

Si propone quindi la seguente riformulazione del IV comma dell'art. 250 c.c.

“Il consenso non può essere rifiutato se corrisponde all'interesse del figlio. Il secondo genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso sia rifiutato, ricorre al giudice competente che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore il quale può opporsi entro 30 gg. dalla notifica stessa. Se non viene proposta opposizione, il giudice autorizza il secondo riconoscimento; se viene proposta opposizione, il giudice,

⁵ Cfr. CEDU, sent. 11 gennaio 2011, ric. n. 49868/08, Bordeianu c. Moldavia; CEDU, sent. 2 settembre 2010 *Mincheva c. Bulgaria*, ric. n. 21557/2003; CEDU sent. 26 febbraio 2004 def. 26 maggio 2004, ric. n. 74969/01, Görgülü v. Germania; CEDU, sent. 26 giugno 2003 def. settembre 2003, ric. n. 48206/99, Maire c. Portogallo; CEDU, sent. 9 maggio 2003 def. 24 settembre 2003, ric. n. 52763/99, Covezzi-Morselli c. Italia.

assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori ed urgenti al fine di instaurare la relazione salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza di autorizzazione al riconoscimento, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ex art. 317 bis c.c. e al suo cognome ex art. 262 c.c.”

2.b Modifiche proposte all' introducendo art. 315 bis c.c.

È molto opportuna l'introduzione di una previsione normativa espressa sui diritti e i doveri dei figli. Tuttavia quella proposta (Art. 315 bis. *Diritti e doveri del figlio.* – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni) appare insufficiente per i seguenti motivi:

- tra i diritti dei figli vanno inseriti anche i diritti alla cura e all'ascolto. Riguardo all'ascolto il dibattito negli ultimi anni si è incentrato sull'ascolto nelle procedure giudiziarie, mentre il primo luogo dell'ascolto è e deve essere la famiglia, sia perché non è comprensibile come un figlio minore possa essere educato e assistito moralmente dai genitori senza essere ascoltato, sia perché l'abitudine a esprimere la propria opinione è un momento educativo di per sé rilevante. Peraltro tale impostazione è coerente con quanto affermato dal Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza nel documento n. 12 del 2009;
- bisogna inoltre estendere anche la previsione di cui all'art. 148 c.c., che altrimenti rimarrebbe confinata ai figli dei genitori coniugati; è opportuno infatti evitare l'insorgere eventuale di ulteriori problematiche discriminative in sede interpretativa e applicativa;
- quanto al diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, è da inserire il riferimento all'interesse del minore come criterio limite in sintonia con la giurisprudenza interna e europea (CEDU). Infatti il diritto a crescere in famiglia è sempre subordinato al corretto esercizio della funzione genitoriale nell'interesse del minore;
- per quel che riguarda il terzo comma, relativo al diritto all'ascolto del figlio minore, così come è formulato, appare una duplicazione (di parte) dell'art. 12 della Convenzione di New York che è già legge dello Stato. Il diritto all'ascolto è inoltre già previsto anche nella Carta di Nizza art. 24. Nella formulazione proposta dal Testo Unificato la previsione appare quindi semplicemente duplicativa di altre disposizioni già vigenti mentre certamente, facendo riferimento anche agli strumenti sovranazionali ed europei, è possibile introdurre opportune specificazioni, come ad es. che il diritto all'ascolto si esplica in famiglia e in tutte le altre situazioni che riguardano la persona minore di età e nella quale debbono essere assunte decisioni che lo riguardino. Inoltre il Commento Generale n. 12 del 2009 del

Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza sull'art. 12 afferma che non dovrebbe essere messa un'età limite ma si dovrebbe fare riferimento solo alla maturità. Peraltra se per il diritto all'ascolto del minore nelle procedure giudiziarie ha un senso proporre un limite di età, così non è in altre situazioni, soprattutto familiari nelle quali il diritto all'ascolto non può essere subordinato alla capacità di discernimento, come espressamente previsto dal richiamato Commento Generale n. 12 del 2009 del Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. È quindi opportuno articolare meglio il diritto all'ascolto della persona minore di età con maggiori specificazioni, in coerenza con quanto previsto dal Commento Generale del Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza sopra richiamato e dalle Linee Guida del Consiglio d'Europa approvate in data 17 novembre 2010, diversificando l'ascolto in famiglia, che non può avere limiti di età (anche un neonato e un infante deve essere ascoltato dai suoi genitori e la sua opinione deve essere presa in considerazione, come espressamente prevede il Comitato ONU) dall'ascolto nelle procedure giudiziali e amministrative;

- la previsione del IV comma riproduce l'attuale testo dell'art. 315 c.c. ma appare insufficiente, soprattutto in una società che diventa sempre più caratterizzata dalla presenza di persone della III e della IV età non sempre autosufficienti. Nel nostro ordinamento i figli hanno solo il dovere degli alimenti nei confronti dei genitori: bisognerebbe prevedere anche un obbligo di assistenza morale e materiale, nonché di accudimento e cura, quando diventano non più autosufficienti;
- sono in aumento le situazioni di conflitto nelle famiglie per l'assistenza degli anziani: se ne fanno cura i figli più sensibili, ai quali resta ogni onere soprattutto di accudimento, che non sempre viene condiviso dagli altri appartenenti alla fratria. E' quindi anche necessario disciplinare i rapporti tra i figli in questo caso.
- Per quanto riguarda l'art. 147 c.c. o dovrebbe essere abrogato (in quanto sostituito per tutti i figli dall'art. 315 bis c.c.) o riformulato in conformità, perché è altrimenti riduttivo rispetto alla nuova formulazione dell'art. 315 bis c.c. Ovviamente in caso di abrogazione, dovranno essere modificati anche gli articoli che all'art. 147 c.c. fanno riferimento (ad es. artt. 107 e 148 c.c.).

Si propone quindi la seguente formulazione dell'introducendo art. 315 bis c.c., l'introduzione dell'art. 315 ter c.c. e l'abrogazione o la riformulazione dell'art. 147 c.c.

***“Art. 315 bis. Diritti del figlio. – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito, curato, ascoltato e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.*”**

Le obbligazioni di cui al comma precedente sono adempiute secondo quanto previsto dall'art. 148 c.c.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti salvo che ciò non sia contrario al suo interesse.

Il figlio minore ha diritto di essere ascoltato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale in tutte le questioni che lo riguardino e la sua opinione deve essere tenuta in debita considerazione.

Il figlio minore, che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le procedure, giudiziarie e amministrative, che lo riguardino.

Il figlio minore ha diritto di ricevere le informazioni e spiegazioni necessarie per formarsi un'opinione; ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione, che questa venga presa in seria considerazione e di essere informato sulla determinazione che è stata assunta”.

Si propone l'inserimento del seguente art. 315 ter c.c.

“Art. 315 ter c.c. Doveri del figlio. - Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa.

Il figlio ha dovere di assistenza morale e materiale nei confronti del genitore che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri bisogni. In caso di pluralità di figli, questi sono tenuti in solido tra di loro”.

Si propone alternativamente o l'abrogazione dell'art. 147 c.c., o la sua riformulazione come segue:

“L'art. 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 147. Doveri verso i figli. - Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi nei confronti del figlio i doveri di cui all'art. 315 bis c.c.”

2.c Sulla delega al governo per le modifiche in materia di accertamento negativo della filiazione (disconoscimento e impugnazione per difetto di veridicità).

➤ **Art. 2 del Testo unificato, punti d) e g) e anche a).**

Un'altra macroscopica discriminazione relativa alla filiazione naturale è la differenza di regime per l'accertamento negativo dello stato di filiazione. L'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) è infatti attualmente imprescrittibile e può essere promossa, oltre

che dall'autore e dal riconosciuto, da chiunque vi abbia interesse. Il figlio minore è legittimato ad agire mediante curatore speciale nominato dal Tribunale per i minorenni (art. 264 c.c.). Il che vuol dire che lo *status filiationis*, che dal riconoscimento ha avuto origine, può essere vanificato dall'iniziativa anche di terzi, in qualsiasi momento. La norma si pone in evidente discrasia con quanto previsto invece in tema di filiazione legittima: l'azione di disconoscimento (art. 235 c.c.) può essere promossa solo dalla madre, dal padre e dal figlio entro termini brevissimi (art. 244), senza voler considerare la legittimazione attiva del Pubblico Ministero per i minori di età inferiore a 16 anni e del curatore speciale per i minori ultrasedicenni.

È evidente la precarietà dello *status filiationis* che discende dal riconoscimento rispetto alla quasi totale intangibilità di quello dei figli legittimi blindato da termini di decadenza dell'azione così brevi da far dubitare della loro legittimità per altro verso⁶.

Il Testo unificato prevede la delega al governo finalizzata a eliminare l'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di legittimità per gli altri legittimati e un'ampia delega per la modifica dell'azione di disconoscimento. Unificando lo stato di figli legittimi e naturali, appare irragionevole mantenere le azioni di accertamento negativo dello *status filiationis* separate e, comunque, diversamente disciplinate anche per quel che riguarda la legittimazione, i termini e quanto altro.

Si propone quindi di introdurre all'art. 2, punti a), d) e g) la seguente formulazione:

“Modificando le azioni di disconoscimento e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità con identità di legittimati attivi, di termini, di rito”.

➤ **Art. 2 del Testo unificato, punto o).**

Il Testo unificato propone una specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore. Non sembra però che costituisca adeguata tutela per il minore attendere l'irreparabile compromissione della sua crescita per dichiararne l'adottabilità. Secondo la giurisprudenza per la dichiarazione di stato di abbandono è sufficiente che vi sia in via di prognosi un'indicazione per l'irrecuperabilità della funzione genitoriale gravemente compromessa.

Si propone quindi la seguente formulazione:

⁶ La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte condannato gli Stati quando costringono le azioni per l'accertamento dello stato di filiazione in termini troppo angusti e tali da rendere difficile l'esercizio dell'azione: in proposito, cfr. CEDU, sent. 6 luglio 2010, def. 6 ottobre 2010, ric. n. 36498/05, Backlund c. Finlandia; CEDU, sent. 6 luglio 2010 def. 6 ottobre 2010, ric. n. 17038/04, Gronmark c. Finlandia; CEDU, sent. 21 dicembre 2010, ric. n. 3465/03, Chavdarov c. Bulgaria; CEDU, sent. 26 maggio 1994, ric. 16969/90, Keegan c. Irlanda; CEDU, sent. 27 ottobre 1994, ric. n. 18535/91, Kroon e altri c. Paesi Bassi.

“o) specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una prognosi di irrecuperabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”

➤ **Art. 2 del Testo Unificato, punto q)**

Il testo unificato prevede la delega al governo affinché preveda la legittimazione attiva degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

Al riguardo si osserva che tale legittimazione già esiste nell’ordinamento. Infatti l’art. 336 c.c. prevede la legittimazione dei parenti anche per i procedimenti ex art. 333 c.c., nella cui previsione rientra l’illegittima preclusione alla persona minore di età di rapporti con gli ascendenti e con i parenti.

Nemmeno appare opportuno introdurre il diritto degli ascendenti, ma in sintonia con quanto previsto dall’art. 155 c.c., prevedere il diritto del figlio minore al rapporto con loro.

È anzi opportuno ribadire il diritto del figlio al rapporto con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, che attualmente è previsto solo dall’art. 155 c.c. nell’ambito dei procedimenti separativi e non nella fisiologia della vita familiare. Ovviamente salvo che ciò non sia contrario all’interesse dei figli minori stessi.

Si propone quindi la seguente formulazione:

“q) previsione del diritto dei figli minori di età alla relazione con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, salvo che ciò non sia contrario al loro interesse;”

Sulle lacune del Testo Unificato

Il trattamento discriminatorio nei confronti dei figli di genitori non coniugati diviene tanto più deteriore nella crisi della coppia genitoriale che è un momento di particolare vulnerabilità degli stessi: i diritti dei figli di genitori coniugati ricevono tutela nei procedimenti di separazione e di divorzio, minuziosamente disciplinati dalle relative norme. Per darne una veloce sintesi, quando due genitori coniugati si lasciano, è previsto che – in difetto di loro accordo – il presidente del Tribunale, emanando i provvedimenti provvisori, stabilisca con chi il bambino debba vivere prevalentemente, il regime di affidamento ai genitori e come questi debbano esercitare la potestà genitoriale, a chi dei due sia assegnata la casa familiare nel di lui interesse, come e quando l’altro debba allontanarsi dalla casa familiare; con quali modalità il minore debba relazionarsi al genitore

con il quale non convive prevalentemente e come questi debba partecipare al di lui mantenimento. Tali provvedimenti costituiscono titolo esecutivo ex art. 189 disp. att. c.p.c.. È di tutta evidenza infatti la necessità che, in caso di inadempimento del genitore obbligato al mantenimento, l'altro - che è creditore *iure proprio* di tale mantenimento in quanto anticipatario delle relative spese - debba essere munito di un titolo per agire in via esecutiva. Inoltre, quando il genitore obbligato non adempie, l'altro genitore può chiedere che il giudice ordini a un terzo obbligato nei confronti del genitore di adempiere in surroga e può anche ordinare al genitore inadempiente di prestare idonea garanzia personale o reale. Il provvedimento che definisce il procedimento costituisce titolo per l'accensione dell'ipoteca giudiziale a garanzia del credito da mantenimento per previsione espressa dell'art. 156, IV comma, c.c. in separazione e dell'art. 8, II comma della L. Div. Per il verbale di separazione consensuale è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 186/1988.

Nulla di tutto ciò per i figli naturali, anche dopo l'entrata in vigore della l. 54/2006 e degli interventi regolatori della Cassazione in base ai quali, attualmente, le domande per l'affidamento e il mantenimento si propongono davanti al Tribunale per i minorenni; le domande aventi mero contenuto patrimoniale si propongono davanti al Tribunale ordinario con differenza di rito e di garanzie.

Davanti al giudice specializzato minorile, per espresso disposto di cui all'art. 38 disp. att. cod. civ. che costituisce lo spartiacque in materia di famiglia e minorile, si applica il rito camerale, con scarse regole e nessuna previsione relativa a provvedimenti provvisori ed urgenti assimilabili a quelli previsti anche a tutela dei figli dal rito per la separazione.

Eppure i figli naturali non hanno meno necessità di quelli legittimi di vedere stabilito, in assenza di un accordo tra i genitori, con chi e dove debbono vivere, chi e come debba concorrere al loro mantenimento; non hanno meno bisogno di vedere allontanato il genitore che è meno adatto a convivere con loro dalla casa familiare; e, soprattutto, se poi il genitore obbligato a corrispondere all'altro un contributo per il loro mantenimento non adempie, non hanno meno bisogno di un titolo esecutivo per vedere realizzato coattivamente il loro diritto ad essere mantenuti, di iscrivere ipoteca, di ottenere il pagamento di terzo. Eppure così non è: difettano le norme. E in tale lacuna sono proliferate prassi interpretative e applicative difformi in tutto il territorio, addirittura contraddittorie nello stesso distretto.

Solo una risposta legislativa consente di superare le disomogeneità emerse (cfr. Guida al diritto, dic. 2006, p. 26).

Nel testo unificato non è stato considerato questo aspetto che è di estrema delicatezza e rilevanza e che, pure, viene affrontato dalla proposta di legge n. 3516 C.



Si ritiene che tale articolato vada inserito nella legge delega, perché fino a che resteranno discriminazioni nell'ambito dei procedimenti "separativi" tra i figli nati tra genitori coniugati e genitori non coniugati, non si potrà affermare che il problema è stato risolto.

S ringrazia ancora per l'opportunità offerta.

Con i migliori saluti.

CamMiNo-Camera Minorile Nazionale

Il Presidente

(Avv. Maria Giovanna Ruo)

Si allegano al presente documento tavola sinottica con gli emendamenti proposti, brochure CamMiNo (maggio 2011) e alcuni articoli relativi alle tematiche sulla filiazione attestanti l'impegno della nostra associazione per le relative riforme.